


# RATIONEM REDDERE

Diritto, assistenza, cultura tecnica e scientifica  
(medioevo e prima età moderna)

A CURA DI  
ALESSANDRA BASSANI - MARINA GAZZINI- ANTONIO OLIVIERI



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO  
DIPARTIMENTO DI STUDI STORICI



Milano University Press



*Rationem reddere.*  
**Diritto, assistenza, cultura tecnica e  
scientifica (medioevo e prima età moderna)**

a cura di Alessandra Bassani - Marina Gazzini -  
Antonio Olivieri



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO  
DIPARTIMENTO DI STUDI STORICI  
"FEDERICO CHABOD"

 Milano University Press

Rationem reddere. *Diritto, assistenza, cultura tecnica e scientifica (medioevo e prima età moderna)* / A cura di Alessandra Bassani, Marina Gazzini e Antonio Olivieri. Milano: Milano University Press, 2026. (Quaderni degli Studi di Storia Medievale e di Diplomatica; 10).

ISSN: 2612-3606

ISBN 979-12-5510-433-9 (print)

ISBN 979-12-5510-434-6 (PDF)

DOI 10.54103/2611-318X/2026q10

Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica applica a tutti i saggi proposti un sistema di double-blind peer review. Dopo la valutazione preliminare da parte del Comitato Scientifico, il testo viene inviato in forma anonima a due referee.

Le edizioni digitali dell'opera sono rilasciate con licenza Creative Commons Attribution 4.0 – CC-BY-SA, il cui testo integrale è disponibile all'URL:

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>



Le edizioni digitali online sono pubblicate in Open Access su:  
<https://riviste.unimi.it/index.php/SSMD/Quaderni>

© The Author(s), 2026

© Milano University Press per la presente edizione

Pubblicato da:

Milano University Press

Via Festa del Perdono 7 – 20122 Milano

In copertina: Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Cod. Triv. 185, Alessandro Verini, *Il Mercatante opera utilissima per ciascuno che faccia traffico de diverse mercancie novamente invistigata per alesandro verino milanese intitulado: il mercante, cosa utilissima per ciascuna persona. adì primo de zenaro del 1555, in Milano nell'anno MDLV*, f. 10v. Immagine riprodotta per gentile concessione della direzione della Biblioteca Trivulziana, in seguito a richiesta avente protocollo 207/13A/2025

L'edizione cartacea del volume può essere ordinata in tutte le librerie fisiche e online ed è distribuita da Ledizioni ([www.ledizioni.it](http://www.ledizioni.it))

Quaderni degli Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica

**Direzione**

Giuliana Albini.

**Comitato Scientifico**

Frances Andrews, Ross Balzaretto, François Bougard, Paolo Buffo, Renate Burri, Marta Calleri, Elisabetta Canobbio, Cristina Carbonetti, Maria Nadia Covini, Beatrice Del Bo, Jean-Baptiste Delzant, Corinna Drago, Bianca Fadda, Matteo Ferrari, Andrea Gamberini, Clelia Gattagrisi, Marina Gazzini, Paolo Grillo, Marta Luigina Mangini, Salvatore Marino, Liliana Martinelli, Maddalena Moglia, Micol Long, Hannes Obermair, Elisa Occhipinti, Fabrizio Pagnoni, Roberto Perelli Cippo, Daniel Piñol Alabart, Andreas Rehberg, Antonella Rovere, Kirsi Salonen, Francesco Senatore, Marianna Spano, Francesca Tinti, Folco Vaglianti, Giacomo Vignodelli, Martin Wagendorfer, Lidia Luisa Zanetti Domingues.

**Comitato di Redazione**

Francesco Bozzi, Elisabetta Canobbio, Marta Luigina Mangini (responsabile di Redazione), Fabrizio Pagnoni, Giacomo Vignodelli.



## Sommario

Alessandra Bassani - Marina Gazzini - Antonio Olivieri, <i>Rationem reddere. Un'introduzione ragionata</i>	9
--	---

### PARTE PRIMA. QUESTIONI DI DEFINIZIONE

Giuliano Mori, <i>Le storie umanistiche del Quattrocento e l'influenza 'razionalizzante' della tradizione giuridica</i>	27
---	----

Alessandra Bassani, <i>Tentativi di razionalizzazione delle fonti giuridiche nel tardo medioevo: le 'variabili costanti' nelle strategie comunicative dei giuristi</i>	47
--	----

### PARTE SECONDA. RAZIONALIZZAZIONE, CONTABILITÀ, CONTROLLO

Giacomo Todeschini, <i>Logiche contabili e cultura economica come forme del disciplinamento sociale (XIII-XVI secolo)</i>	71
---	----

Marina Gazzini, <i>Razionalizzare per controllare. Gli interventi dei Gonzaga sul Consorzio di Santa Maria della Cornetta di Mantova (XV secolo)</i>	87
--	----

Silvia Di Paolo, <i>Razionalizzare per definire: la normativa amministrativa della Chiesa. Il contributo della stampa incunabola</i>	109
--	-----

### PARTE TERZA. IL CREDITO DEI POVERI

Luciano Maffi - Antonio Olivieri, <i>Relazioni, fiducia e comunità. Il microcredito diffuso a Vercelli e nel Vercellese nel Trecento</i>	125
--	-----

Silvia Di Paolo, <i>Assistenza, carità e credito con il patrimonio dei poveri: note intorno alle funzioni degli enti assistenziali</i>	163
--	-----

## PARTE QUARTA. MISURE E NUMERI

- Lucia Travaini, *Insegnar l'abaco ai granchi. Contare le monete, misurare i valori* 181
- Raffaele Danna - Stefano Locatelli, *Dalla teoria alla prassi della matematica: libri d'abaco e pratiche di mercatura nel tardo medioevo* 197
- Andrea Papi, *Prima di Scipione Dal Ferro. L'insegnamento dell'abaco a Bologna nel Tre-Quattrocento: un sondaggio preliminare* 225
- Giuseppe De Luca - Angela Nuovo, *Libri d'abaco e strumenti didattici tra Venezia e Milano nella prima età moderna* 249

**Tentativi di razionalizzazione delle fonti giuridiche  
nel tardo medioevo: le 'variabili costanti' nelle strategie  
comunicative dei giuristi**

di Alessandra Bassani

*Rationem reddere. Diritto, assistenza, cultura tecnica e scientifica  
(medioevo e prima età moderna)*

Dipartimento di Studi Storici 'Federico Chabod'  
Università degli Studi di Milano - Milano University Press

Quaderni degli Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica, X  
<<https://riviste.unimi.it/index.php/SSMD>>

ISSN 2612-3606

ISBN (edizione cartacea) 979-12-5510-433-9

ISBN (edizione digitale) 979-12-5510-434-6

DOI 10.54103/2611-318X/31284



Rationem reddere. *Diritto, assistenza, cultura tecnica e scientifica*  
(medioevo e prima età moderna)

Quaderni degli Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica, X

<<https://riviste.unimi.it/index.php/SSMD>>

ISSN 2612-3606

ISBN 979-12-5510-433-9 (edizione cartacea)

ISBN 979-12-5510-434-6 (edizione digitale)

DOI 10.54103/2611-318X/31284

## Tentativi di razionalizzazione delle fonti giuridiche nel tardo medioevo: le 'variabili costanti' nelle strategie comunicative dei giuristi\*

Alessandra Bassani   
Università degli Studi di Milano   
[alessandra.bassani@unimi.it](mailto:alessandra.bassani@unimi.it)

### 1. I giuristi, i loro clienti e le compagini al potere: un triangolo

Come spesso mi accade quando mi viene chiesto, da parte degli storici, di riflettere sulle fonti giuridiche medievali, riesco a leggerle da punti di vista differenti da quelli ai quali sono abituata ed esse mi 'dicono' cose nuove.

La complessità crescente del sistema di diritto comune nei secoli XIV e XV, le nuove metodologie di didattica e di interpretazione del diritto romano e del diritto canonico, l'espandersi di generi letterari che consentono ai giuristi di connettere la fonte romanistica e canonica allo *ius proprium*, la ricerca di strumenti cosiddetti endogeni che offrano agli operatori del foro, i *practici*, risposte per i casi che la clientela sottopone loro e, infine, l'impatto travolgente della stampa sulla proliferazione e la divulgazione delle fonti sono temi che hanno ormai un'impostazione ben definita per la storiografia giuridica<sup>1</sup>.

---

\* Alla ricerca confluita in questo articolo ha contribuito My First SEED Grant Università degli Studi di Milano, DM730/2021 (CrossJur, PI Giuliano Mori).

<sup>1</sup> CAVANNA, *Storia del diritto* I, pp. 137-171; BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine*, pp. 51-104; DI RENZO VILLATA, *Tra consilia, decisiones e tractatus*.



In questo intervento ho pensato di riaccostarmi a una fonte caratteristica di quest'epoca, i *tractatus*, che avevano già attirato la mia attenzione in anni passati<sup>2</sup>, per verificare se, ponendo loro domande nuove, essi potessero offrire ai miei colleghi di diverse discipline qualche risposta sul *reddere rationem* nei secoli tardo medievali.

Il genere del *tractatus* monotematico nasce come 'collana di *quaestiones*' che tenta di offrire un compendio ordinato della disciplina su un determinato argomento, difficile da ricostruire se la si cerca nei sempre più voluminosi e dispersivi commentari che riportano il contenuto delle lezioni universitarie e nelle raccolte di *consilia* che trattano i temi più disparati.

L'autore di trattati dei secoli del tardo diritto comune affastella *auctoritates* e richiama ad ogni svolta i brani dei commenti e dei *consilia*, fa elenchi di *opiniones*, accumula quelle concordanti e poi le limita con quelle discordanti, proponendo una sintesi nell'esteriore riordino dei titoli e dei paragrafi.

Questo significa *reddere rationem*?<sup>3</sup>

Ho trovato un punto di partenza nel lavoro di Federico Bambi, Francesco Salvestrini e Lorenzo Tanzini sullo statuto fiorentino volgarizzato nel 1355, a corredo del quale è stato redatto un glossario<sup>4</sup>. Ho consultato il lemma 'rendere ragione', sotto la voce 'ragione', perché credo che la volgarizzazione del termine ci restituisca con immediatezza quello che i contemporanei ritenevano fosse la sostanza dell'espressione latina, quello che essa significava nella loro mente che, presumibilmente, pensava in volgare. Fra le occorrenze più numerose nello statuto fiorentino di metà Trecento per 'rendere ragione' troviamo l'attività del rendere giustizia, l'esercizio, sotto plurime forme, della giurisdizione<sup>5</sup>.

La giurisdizione è il diritto che si attua, che diventa corpo, a volte sangue, casa, terreno, denaro, ed è anche l'esternazione, la scena pubblica, del giuridico:

---

<sup>2</sup> BASSANI, *Il Tractatus de testibus variantibus di Tindaro Alfani*; BASSANI, *Spunti sulla trattatistica quattrocentesca*.

<sup>3</sup> Nell'organizzare il seminario che sta all'origine di questa pubblicazione ho declinato il *reddere rationem* del titolo del PRIN come 'razionalizzazione delle fonti giuridiche'. Mi ha aiutato nella riflessione dialogare con il collega Giuliano Mori, docente di Storia della filosofia presso la facoltà di Studi Umanistici del mio ateneo, che ringrazio sinceramente, e che ha collaborato al presente volume con il contributo *Le storie umanistiche del Quattrocento e l'influenza razionalizzante della tradizione giuridica*, dal quale traggio la seguente riflessione: «non è affatto scontato che la cultura medievale e rinascimentale avvertisse sempre la *ratio* nel senso di 'ordine' come controparte naturale della *ratio* nel senso di 'ragione' o 'razionalità.' Anzi, un collegamento assai più stretto si potrebbe supporre semmai tra la *ratio*-ordine e la *ratio*-motivo, cioè tra le finalità soggettive che motivano una certa azione e l'ordine che richiedono per la loro attuazione. In questo senso, l'ordine a cui si fa riferimento non è necessariamente quello oggettivamente intrinseco alla realtà – che l'Illuminismo semplificherà con l'equazione ragione/natura – ma più spesso quello soggettivo, funzionale alle finalità che l'uomo si pone». Sul significato del termine *ratio* nel linguaggio giuridico medievale v. FIORELLI, 'Ragione' come 'diritto'.

<sup>4</sup> *Gli statuti della Repubblica fiorentina del 1355 in volgare*. Riflessioni generali sulla volgarizzazione delle fonti normative di *ius proprium* in SALVESTRINI - TANZINI, *La lingua della legge*.

<sup>5</sup> BAMBÌ - GUALTIERI, *Gli Statuti III, Indici, Indice-Glossario*, voce *Ragione*, pp. 164-165. Coerenti anche le riflessioni di FIORELLI, 'Ragione' come diritto, nt. 43 p. 144.

è lo spazio in cui il diritto acquista una materialità che lo rende comprensibile, o incomprensibile, ai consociati<sup>6</sup>. È quindi importantissimo veicolo di contenuti e messaggi per chi detiene il potere e, allo stesso tempo, banco di prova sostanziale per gli studiosi e gli operatori di diritto: l'accademia ha un senso in funzione della realizzazione della giustizia fuori dalle mura dell'Università.

Ho quindi riflettuto sulla mia esperienza con le sentenze del podestà milanese nel tardo Trecento<sup>7</sup>: nella ricostruzione che ho proposto dei modi di esercizio della giurisdizione criminale da parte del podestà di Milano in epoca viscontea, il rispetto delle regole statutarie a tutela dell'imputato era uno strumento per salvaguardare l'*honoris decencia* del *princeps* che, mostrando l'osservanza dello statuto cittadino attraverso i suoi giudici, si legittimava agli occhi della comunità che reggeva<sup>8</sup>, spesso, «secondo le logiche del governare con il castigo»<sup>9</sup>.

Tali regole a tutela dell'imputato erano state nel corso del Trecento ricavate, enucleate e sempre meglio chiarite dalla dottrina, sia civilistica che canonistica: nel commentario alle decretali Clementine del Cardinale Zabarella, protagonista della seconda metà del Trecento, che ho interrogato a proposito delle tutele riservate dalla disciplina del processo sommario ai diritti delle parti, l'insigne canonista, partendo dall'amplessissimo lavoro di analisi e spiegazione di Bartolo da Sassoferrato e Giovanni d'Andrea sul tema, si concentrava su quello che per lui era fondamentale e nello strutturare la propria trattazione lo poneva in evidenza: le norme imperiali e decretalistiche imponevano che, nel rendere giustizia, il magistrato usasse il proprio *arbitrium* per ridurre le formalità. Bartolo aveva evidenziato molti casi nei quali era necessario che lo *iudex*, quando velocizzava i tempi processuali, ponesse però attenzione a non pregiudicare un diritto sostanziale: nel suo commento alla costituzione *Ad reprimendum* il caso della facoltà del giudice di decidere se ridurre o meno i tempi per la proposizione della eccezione di prescrizione era un esempio fra tanti e veniva in coda ad una lunga e faticosa dissertazione. Zabarella, leggendo per i colleghi e gli studenti la decretale clementina *Sepe*, poneva tale caso come primo esempio su cui far riflettere: attenzione a dare al giudice il potere di soprassedere sulle *solemnitates iuris civilis*, nascosti in una *exceptio* possono esserci un diritto, una vita, una storia. Ogni persona che entri in un tribunale ha diritto di vedere considerate le proprie ragioni: questa è *iustitia*<sup>10</sup>.

---

<sup>6</sup> RUDOLPH, *La comunicazione giuridica*, pp. 41-48.

<sup>7</sup> Liber sententiarum potestatis Mediolani; BASSANI, *Le assoluzioni nel Liber sententiarum*.

<sup>8</sup> A proposito della Firenze 'repubblicana' e della Milano viscontea nel Trecento scrive STORTI, *Libertà e tirannia*, p. 464: «non solo occorreva sperimentare forme di governo idonee a controllare le rispettive opposizioni e i diversi 'corpi' che ne componevano l'ossatura economica, culturale, sociale e territoriale al fine di trovare un equilibrio tra le parti o altrimenti di escludere il nemico. Occorreva anche accreditarsi al cospetto dell'opinione pubblica tramite l'affermazione della propria identità ideologica e politica e di ottenere pieno riconoscimento e 'validazione' da parte degli altri governi».

<sup>9</sup> Russo, *Un robusto apparato*, p. 43.

<sup>10</sup> Per un'analisi più approfondita BASSANI, *I diritti delle parti*, pp. 194-200.

Perciò il primo tassello del ragionamento che sto seguendo è che il senso in cui andrebbe inteso 'reddere rationem – rendere giustizia' sotto il profilo giuridico è il seguente: se il diritto è strumento di legittimazione per chi detiene il potere esso necessita di venir comunicato e compreso dai destinatari dalla comunità dominata. Tale connessione si manifesta in modo privilegiato nello spazio della giurisdizione<sup>11</sup>, perciò l'oggetto della razionalizzazione in funzione di comunicazione è l'ottenimento della giustizia in senso non solo e non tanto formale, ma soprattutto sostanziale (si veda l'esempio delle tutele processuali nel rito criminale).

Vi sono molti altri esempi di 'razionalizzazione' da parte dei giuristi per fare giustizia in senso sostanziale, al di là della forma. Voglio ricordare, per l'eccentricità del tema rispetto ai classici interessi dei giuristi medievali, il trattatello sui mercanti di Baldo degli Ubaldi studiato da Vito Piergiovanni<sup>12</sup>. Il diritto che si condensa negli statuti delle corporazioni dei mercanti nel XIV secolo contribuisce al ragionamento che si sta percorrendo perché è un tipico spazio di correlazione fra prassi e astrazione giuridica dettata dagli interessi 'sostanziali' della *civitas*, è «un diritto che sorge dal basso, dai mercanti e per i mercanti e muove verso la struttura giuridica della *civitas*»<sup>13</sup>.

C'è un punto in particolare, fra quelli sottolineati da Piergiovanni, che mi sembra significativo rispetto alle riflessioni che qui si percorrono: il valore probatorio del libro del mercante, il suo *codex rationum*, la scrittura ufficiale che le norme statutarie e le consuetudini mercantili gli impongono di tenere. Poiché i mercanti

---

<sup>11</sup> CONTE - MAYALI, *Introduction*, p. 8: «Law's sacralization was perhaps nowhere more pronounced than in the series of procedural arguments that were endowed with the task of leading society towards 'true' justice, that is towards an idea or ideal of justice equivalent to the authority of justice divinely-ordained. As reliance upon God's justice faded, the belief in the firm authority of human judicial decisions which "should be accepted as truth", required the development of a system of rigorous legal argumentation. By the middle of the twelfth century, theologians and philosophers had successfully tested the reliability of the scholastic method of inquiry into the true meaning of texts. To resolve textual contradictions and to choose between conflicting opinions was also a familiar challenge for jurists and judges who were entrusted with the task of adjudicating disputes and meting out justice. Trials were replete with conflicting stories presented by plaintiffs and the defendants. In courts, respect for legal procedure produced judicial narratives that cemented the correlation between human justice and truth ... The people's acceptance of new legal principles influenced in turn the representation of justice as the result of a process of adjudication that owed more to secular law than to the divine manifestation of truth. In this change of paradigm, justice was the product of human judgment. ... The enforcement of legal rules and procedure confirmed the cultural shift from God's judgment to human justice. It expressed the political legitimacy of the new generation of rulers, both ecclesiastical and secular, who donned the robe of judicial authority as the emblem of good government».

<sup>12</sup> PIERGIOVANNI, *Un trattatello sui mercanti*.

<sup>13</sup> SEVERINI, *Introduzione*, p. 10: «Il diritto che si esprime e si baserà sullo Statuto sorge dal basso, in formula associativa, posto da mercanti e per mercanti. Ma muove anche verso la struttura giuridica della *Civitas* con riferimenti che saranno a base del suo ordinamento politico. Per la Mercanzia, poi, enuncia tratti che avrebbero dato vita, convergendo con quelli di tante altre *civitates* e piazze commerciali, alla formazione di quella trasversale innovazione al *ius civile* che fu la comune *lex mercatoria*. Il che avvenne, com'è dei diritti a formazione consuetudinaria, essenzialmente mediante la sedimentazione di pronunce dei giudici nelle controversie tra mercanti».

gestiscono 'quasi' un pubblico ufficio a questo libro si crede 'quasi' come a una scrittura pubblica: «*esset quodammodo liber autenticus*» – «*huic libro creditur quasi publice scripture*». Il 'quasi' per il giurista è d'obbligo, perchè il *codex rationum* possa rientrare nel sistema di prova accettabile dal diritto comune, in quanto «evita l'assolutizzazione di una identificazione che, a livello di giustificazione teorica, ... avrebbe creato più di un problema»<sup>14</sup>.

Baldo è consulente e avvocato della corporazione mercantile e sa che il motore del diritto dei mercanti è la consuetudine, la prassi commerciale<sup>15</sup>, e la 'razionalizza' nelle categorie del diritto comune utilizzando i concetti di autenticità delle scritture del *codex rationum* e di pubblico ufficio del mercante, per riassorbire in un universo di concetti noti qualcosa che è assolutamente fuori orbita.

Per giungere a enucleare con chiarezza quale sia il filo conduttore di queste che appaiono note disordinate ho però bisogno di tornare sull'uso del volgare negli Statuti fiorentini del 1355. Come messo in luce nel saggio introduttivo di Francesco Salvestrini, la scelta della volgarizzazione del testo statutario si inserisce in un movimento che ormai da vari decenni, soprattutto nell'Italia centrale ma non solo, vedeva città importanti come Siena, Venezia e Perugia procedere alla stesura in volgare del proprio *corpus* statutario, ma anche molti centri minori, ordini monastici, confraternite religiose, corporazioni di mestiere e numerose altre tipologie di comunità, si dotano in quei decenni di strumenti ordinanti la propria vita in comune redatti in volgare, così che «*artifices et layci possint per se ipsos legere et intelligere*»<sup>16</sup>.

Negli atti che ordinavano la volgarizzazione di tali documenti e la loro esposizione in luogo pubblico le autorità si esprimevano in modi assai simili. Salvestrini cita l'esempio dello statuto di Siena del 1309-10:

acciocchè le povare persone et l'altre persone che non sanno gramatica, et li altri, e' quali vorranno, possano esso vedere et copia inde trare et avere alloro volontà<sup>17</sup>.

Ma non è solo la fonte normativa a essere volgarizzata. Ferdinando Treggiari, studiando i giuristi perugini, ha valorizzato il lavoro di Giacomo Bindorfinò, giurista attivo nella prima metà del Quattrocento a Perugia, dove insegna. Bindorfinò ritiene di scrivere un trattato in tema di ultime volontà in volgare:

<sup>14</sup> PIERGIOVANNI, *Un trattatello sui mercanti*, p. 997; FORTUNATI, *Scrittura e prova*.

<sup>15</sup> CESTINI, *Baldo degli Ubaldi advocatus della Mercanzia*.

<sup>16</sup> FIORELLI, *Notariato e lingua italiana*, pp. 318-325; BAMBI, *Gli statuti, la lingua*, p. 112.

<sup>17</sup> SALVESTRINI, «*Patria degna di triumfal fama*», pp. 48-49. Va ricordato comunque come l'Autore sottolinei che «il volgarizzamento degli statuti non costituì un semplice travaso da un codice espressivo ad un altro compiuto solo per favorire la comprensione testuale, dato che molti articoli rimasero oggettivamente poco accessibili ai profani, anche nella versione proposta dal Lancia e dai suoi colleghi. Esso si configurò in primo luogo come un'operazione di immagine rivolta più al ceto dirigente stesso e ai suoi interlocutori italici che non alla totalità della cittadinanza fiorentina», *ivi*, pp. 64-65. Sullo Statuto in volgare di Siena: *Siena nello specchio del suo costituito in volgare*.

li nobeli gentilomeni nelli loro ofitii e reggimenti de questa declaration volgare potranno li casi occurrenti co ragione e iustitia decidere e terminare e non potranno essere engannati emperochè non se potrà mectere a vedere la luna per lo sole, el falso per lo vero da gli avvocati<sup>18</sup>.

Una fonte dottrinale, quindi, un compendio rivolto a coloro che praticano per professione il diritto successorio ed anche ai loro clienti che non ritengono di affidarsi ai professionisti ad occhi chiusi.

Un altro caso. Per un lavoro sulla mediazione giuridica e sociale di cui erano protagonisti i notai, ho avuto il piacere di studiare lo straordinario olografo di Maddalena Narducci, redatto a Perugia il 22 marzo del 1476, nel quale Maddalena, in un volgare vernacolare e sgrammaticato, esprime tutto il suo rancore per i torti che ha subito da parte dei figli. Il notaio *Franciscus ser Coradi de Ahsisio* redige a sua volta, in terza persona, il testamento in volgare, per precisa e insistita volontà della testatrice, sulla base dell'olografo che Maddalena ha scritto di suo pugno. Maddalena ha voluto e comandato che il testamento fosse «vulgare et semplice et non latino», così che «essa testatrice meglio possa intendere et legere ad sua intelligentia ed declaratione»<sup>19</sup>.

Ricordiamo cosa si legge nel codice che contiene lo statuto senese in volgare del 1309-10 che ho citato sopra: «L'altre povare persone, l'altre persone che non sanno gramatica, li altri». C'è tutta una comunità 'altra' che non è disposta a ubbidire a ordini scritti e pronunciati in un *latinorum* comprensibile a pochi eletti e che, come Maddalena, vuole essere sicura che il notaio, quando legge le clausole del suo testamento prima della sottoscrizione, dica proprio quello che vuole lei<sup>20</sup>, così come i gentiluomini lettori di Bindorfino non potranno più essere ingannati da un avvocato che faccia loro «vedere la luna per lo sole».

Quale dunque il filo delle riflessioni che vorrei proporre sul tardo medioevo giuridico? Ho proposto fin qui fonti provenienti da tre attori politico-sociali interconnessi: da giuristi che cercano e mettono in evidenza regole di giustizia sostanziale soprattutto nelle forme in cui la giustizia si rende presente nei tribunali, penali e mercantili; da istituzioni ansiose di legittimarsi mostrandosi 'decenti' alle comunità che governano anche attraverso i modi di esercizio della giurisdizione; da comunità, composte anche e soprattutto di 'altri', di 'povare persone'<sup>21</sup>, che pretendono di capire quello che i giuristi dicono e che con questo atteggiamento entrano dialetticamente in relazione con i professionisti legali e con i detentori del potere.

---

<sup>18</sup> TREGGIARI, *Giuristi tra scienza e pratica*, p. 490.

<sup>19</sup> FRASCARELLI, *Nobiltà minore*, p. 134: per approfondire v. BARTOLI LANGELI, *La scrittura dell'italiano*, pp. 69-71; BASSANI, *Notaio mediatore*.

<sup>20</sup> BARTOLI LANGELI, *La scrittura dell'italiano*, p. 69, dove viene sottolineata la diffidenza espressa nei testamenti delle donne veneziane verso la mediazione del notaio, in modi assai simili a quelli di Maddalena Narducci.

<sup>21</sup> La stratificazione sociale nelle città medievali è un argomento molto complesso, come studiato da una vasta bibliografia: alcune rapide note in DI CARPEGNA FALCONIERI, *Un medioevo di mercanti, giuristi e cavalieri*.

Gli storici e gli storici del diritto che riflettono in questi ultimi anni sulle dinamiche di trasformazione degli stati regionali sottolineano come lo scorrere degli impulsi di comando, che non era mai stato lineare neanche in epoca pienamente comunale, diventi in questo tornante fra Tre e Quattrocento particolarmente difficile da decifrare e fanno emergere la molteplicità di agenti che dialetticamente vi contribuiscono, incrociandosi e scontrandosi, alla continua ricerca di un bilanciamento di interessi attraverso l'adozione di strategie assai fluide che vengono messe in campo dalla classe dirigente, o dal singolo signore, per creare un assetto coeso che raramente ha lunga durata<sup>22</sup>.

In un simile contesto i giuristi dovettero ripensare il proprio ruolo nello spazio del potere cittadino: quasi sempre essi erano coinvolti, a volte come protagonisti, sempre più spesso come comprimari. La legittimazione che veniva loro dalla *sapientia* nella fase nascente della *scientia iuris*, quasi fossero degli oracoli<sup>23</sup>, stava scemando. Necessitavano di legittimazione: verso la compagine che gestiva il potere<sup>24</sup>, che utilizzava le loro competenze per affermarsi attraverso l'esercizio concreto della *iustitia*, e verso i consociati, che erano i terminali delle politiche dei regimi comunali ansiosi di rigenerarsi o di regimi signorili in cerca di consolidamento, ed erano, contemporaneamente, i loro clienti privati.

## 2. *Le strategie di comunicazione dei giuristi del tardo medioevo*

La chiave di lettura che propongo in questo intervento per osservare la razionalizzazione delle fonti giuridiche del tardo medioevo è perciò quella delle strategie di comunicazione adottate dai giuristi, osservate in due sensi. Da una parte, le strategie esterne, alle quali ho fatto rapidamente cenno fin qui: verso i clienti, sia quelli privati che, come Maddalena, vogliono essere sicuri che avvocati e notai non distorcano la loro volontà, sia quelli diciamo 'economici', come i mercanti perugini, che necessitano di strumenti legali sicuri e aderenti ai loro bisogni, e verso il potere, che pretende dai giuristi strumenti di legittimazione. Dall'altra, le strategie interne fra giuristi, di cui mi occuperò adesso, finalizzate allo scopo di rendere maggiormente ordinate le fonti legislative e più fruibili gli esiti della riflessione

---

<sup>22</sup> Una ricognizione bibliografica completa esula dalle finalità del presente saggio: utili a chi scrive sono state le riflessioni di CHITTOLINI, «Crisi» e «lunga durata» delle istituzioni comunali.

<sup>23</sup> CONTE - MAYALI, *Introduction*, p. 7: «The rediscovery of the compilation of Roman legal sources ... opened up a new legal era. ... Their success rested ultimately upon the social rise of legal experts who were trusted with important administrative and judicial functions by their communities. The jurists, canonist and civilian alike, readily provided timely and illuminating references to Justinian's compilation as the source for the historical vindication of urban statutes, pontifical decretals and royal legislation. The legal acculturation of medieval society owed much to these legal actors. They were united by their knowledge of an authoritative language that cemented the corporate identity of their profession. Princes and prelates, merchants and landowners, as well as the councils and inhabitants of cities relied upon the jurists' expertise in aspects of both their private and public lives».

<sup>24</sup> STORTI, *Libertà e tirannia in Italia*.

dottrinale, a scopo pratico. Le necessità dei giuristi che, ottenuta la *licentia* presso uno *studium*, praticano la professione di giudice e di avvocato sono infatti un altro dei temi che emerge con sempre maggior frequenza dalle fonti tardomedievali.

Ancora a Perugia, negli stessi anni in cui Bindorfino scrive il suo trattato in volgare, un altro insegnante dello *Studium*, Tindaro Alfani, pronipote di Bartolo da Sassoferrato, compone il suo trattato *De testibus variantibus*<sup>25</sup>. In esso approfondisce il tema del *testis varians*, cioè del testimone che si sia contraddetto, o in giudizio durante la deposizione, oppure fra dichiarazione extragiudiziale e deposizione in giudizio.

Tindaro sceglie di costruire il suo trattato intorno all'analisi, svolta con maniacale precisione, di una *opinio* espressa dall'illustre avo commentando la l. *eos* del 48 libro del Digesto<sup>26</sup>, *opinio* secondo la quale il *testis varians* avrebbe potuto essere incriminato per falso. Secondo Tindaro l'*opinio* di Bartolo era stata contraddetta da Baldo degli Ubaldi, in una delle frequenti 'diatribe dottrinali' a distanza che caratterizzarono il rapporto fra maestro e allievo<sup>27</sup>.

Tindaro, che utilizza un latino raffinato e colto, citando anche fonti letterarie, cala la trattazione in un dialogo fra gli spiriti di Bartolo, Baldo e Ludovico Pontano<sup>28</sup>, che ha il compito di richiamare le novità apportate dai giuristi 'moderni': il contenuto del trattato è nella sostanza una collana di *quaestiones* di diritto comune, inserita però nell'involucro della forma dialogica tanto apprezzata dagli umanisti per le loro opere filosofiche e letterarie<sup>29</sup>. Ciò che interessa del lavoro di Tindaro in questa sede è proprio la forma.

Il dialogo è strumento di conoscenza perché, nel confronto delle rispettive ragioni, si cerca di raggiungere un'approfondita e circolare analisi dell'argomento oggetto del dibattito. La circolarità, l'analisi da differenti punti di osservazione paritetici, costituisce un tentativo di innovazione nel panorama della letteratura

---

<sup>25</sup> Tractatus de testibus per dominum Tyndarum I.U. Doctorem, ff. 283-361. Sulla tradizione manoscritta e a stampa di quest'opera BASSANI, *Il Tractatus de testibus variantibus*, nota 5. Su quest'opera e il suo autore BASSANI, *Il Tractatus de testibus variantibus*; BASSANI, *Tindaro Alfani*; DIONISOTTI, *Filologia umanistica e testi giuridici*, p. 193, dove viene definito «testo umanisticamente importante» e p. 200: «L'autore, Tindaro, era consapevole e fiero di battere una via nuova»; ASCHERI, *Giuristi, Umanisti e istituzioni*, p. 120, dove l'Autore sottolinea come l'innovatività del testo, che l'Alfani perseguiva per il mondo del diritto, sia invece maggiormente rinvenibile «sul piano delle forme letterarie».

<sup>26</sup> Dig. 48. 10. 27, *de lege Cornelia de falsis* (*Ad legem Corneliam de falsis*), l. *Eos*.

<sup>27</sup> La disputa costituisce un pretesto: Baldo non giunse al quarantottesimo libro del Digesto NUOVO con il suo commento: TREGGIARI, *Baldo degli Ubaldi (1327-1400)*, p. 63.

<sup>28</sup> ALFANI, *Tractatus de testibus, Liber primus, Capitulum primum*, n. 8, f. 286b: «Bar. Libens haec omnia Ludovice enarrabo, si tamen Baldus sibi gratum dixerit. Bal. Erit vero Bartolus ut Ludovicus inquit omnium gratissimum. Bar. Nos itaque haec omnia pertractare inchoemus, ea tamen praemissa lege, ut et vos Baldus et Ludovicus ne me loquentem interpellatis, nisi tibi fortasse Baldo aliquid occurrerit dubitationis, cum enim dubitaveris, audacter instabis, tibi que Ludovicus acciderit aliquid quod de modernorum sententiis proferre vuleris. Bal. Sic faciam. Ludovicus. Ego quoque».

<sup>29</sup> MARSH, *The Quattrocento Dialogue*.

tecnico-giuridica: la forma letteraria del dialogo propone un modello di conoscenza circolare, che si arricchisce e si alimenta attraverso il confronto fra posizioni e opinioni paritarie, il cui paradigma non è quindi statico e autoritativo, ma relativo, mobile e aperto all'accrescimento e alla modificazione attraverso il confronto: una conoscenza perfettibile nel suo evolversi storico<sup>30</sup>. Il confronto delle opinioni era certo ben presente nella riflessione giuridica medievale, basti pensare alla ricchissima tradizione delle *quaestiones*, genere letterario-giuridico le cui caratteristiche 'dialettiche' furono fattore fondamentale nel progresso del pensiero di glossatori e commentatori e costituiscono l'oggetto dell'analisi capillare di Tindaro. Tuttavia le *quaestiones*, trascritte e raccolte in catene che andavano spesso a formare opere ascritte ad altri generi letterari<sup>31</sup> venivano apprezzate nel loro significato tecnico e riportate con finalità didattiche e mancavano del gusto letterario che si evidenzierà nel trattato di Tindaro ma soprattutto, in questo autore, la scelta formale rivela uno sguardo nuovo e diverso nei confronti della ricerca giuridica, uno sguardo volto a renderle giustizia, in un certo senso, rispetto ai giudizi fallaci, ai travisamenti e agli errori. La filologia umanistica è stata definita «una filosofia che penetra nella sostanza attraverso le parole»<sup>32</sup>. L'atteggiamento di Tindaro porta questo scrupolo filologico 'dentro' la dottrina dei giuristi medievali, del suo avo in particolare, e se anche l'oggetto non è il diritto romano dell'antichità, l'attenzione, lo scrupolo, l'acribia sono le stesse: le *opiniones* di Bartolo, come quelle di Gaio e di Papiniano, vengono rilette nella forma corretta e spiegate, al fine di chiarirle là dove siano state travisate, e l'operazione di chiarificazione e pulitura, il *reddere rationem*, viene fatta con autonomia di pensiero, atteggiamento incarnato da Baldo degli Ubaldi, che non temeva di contraddire chi l'aveva preceduto, e con consapevolezza del mutare dei tempi e delle esigenze della società, coinvolgendo quindi il giurista *modernus* Ludovico Pontano.

Ma all'interno della comunità dei giuristi vi sono quelli che setacciano la produzione giuridica dei loro 'classici' per chiarire i punti più oscuri in favore dei colleghi, come Tindaro, e vi sono anche quelli che seguono strade diverse: propongo altri due esempi che conosco per averli studiati direttamente.

Nello Cetti da San Gimignano fu attivo a Firenze nei primi decenni del Quattrocento: membro autorevole della Corporazione dei Giudici e dei Notai, fu chia-

---

<sup>30</sup> GARIN, *La prosa latina del Quattrocento*, pp. 107-108: «è stato detto, ma non del tutto giustamente, che "l'Umanesimo fu una rivoluzione formale"; in verità la profonda novità formale aderiva esattamente ad una rivoluzione sostanziale che facendo centro nella 'conversazione civile', nella 'vita civile', poneva il colloquio come forma espressiva esemplare. E se la lettera deve essere considerata *velut pars altera dialogi*, l'attenzione si polarizza sul dialogo: ed in forma di dialogo è in genere il trattato, di argomento morale o politico o filosofico in senso lato, che rispecchia la vita di una umana *respublica* e traduce perfettamente questa collaborazione volta a formare uomini 'nobili e liberi', che costituisce l'essenza stessa della *humanitas* rinascimentale».

<sup>31</sup> BELLOMO, *Legere, repetere, disputare*, pp. 64-84; BELLOMO, *I fatti e il diritto*, pp. 355-384 a proposito di *quaestiones redactae* e *quaestiones reportatae* e pp. 430-434 sul rapporto fra *quaestiones* e *tractatus*.

<sup>32</sup> MAFFEI, *Gli inizi*, p. 151.

mato a partecipare nei Consigli dei Savi della città e a importanti ambascerie anche presso la corte papale<sup>33</sup>.

Il confronto dell'opera di Nello<sup>34</sup> con gli altri trattati *de testibus* conferma la varietà di impostazione che i diversi autori sceglievano di utilizzare. In Tindaro il tema del *testis varians* costituiva oggetto di tutta la trattazione: discutendo dell'*opinio Bartoli* egli costruisce una teoria delle testimonianze contraddittorie. Nello si occupa del problema in un solo capoverso: si chiede quali siano le testimonianze che possono dirsi *diversa et varia* e risponde che tali deposizioni sono quelle del testimone che *non stat firmus* sulle sue posizioni, mentre è *vacillans* colui che si mostra dubbioso; chiude riferendosi a Guillaume Durand, autore dello *Speculum iudiciale*, best-seller della processualistica dalla fine del Duecento, del quale intende seguire l'ordine e riportare le soluzioni ad ogni passo, come ha affermato nell'*Incipit*<sup>35</sup>.

L'intento di orientare l'attività del *practicus* emerge in alcuni passi in modo diretto:

Tu advocate etiam respice an probatum sit verbum principale libelli

e:

Et ideo sis cautus: quando incumbit tibi onus probandi famam quod facias interrogatoria de causis et personis a quibus habuit ortum, vel saltem instruas testes quod dicant de causa et de personis<sup>36</sup>.

L'opera è divisa in due parti: la prima dedica 119 §§ alla fase che precede la *publicatio*, cioè la desecretazione delle deposizioni testimoniali, mentre nella seconda Nello esamina in 132 §§ i problemi che possono sorgere in ordine alla *publicatio testium* e alla validità delle deposizioni. L'ordine nel quale gli argomenti sono trattati sembra voler ricostruire il lavoro dell'*advocatus* che prepara una causa: i motivi di opposizione alla deposizione di controparte erano il fulcro del lavoro del professionista legale, perché consentivano di demolire la validità probatoria delle deposizioni prodotte dall'avversario<sup>37</sup>. La dottrina aveva perciò prodotto sui motivi di invalidità, sia quelli relativi alla persona del testimone sia quelli attinenti ai suoi *dicta*<sup>38</sup>, una vastissima casistica di variazioni e possibilità che Nello cerca di ordinare per i colleghi. Il Nostro indica anche alcune accortezze a proposito della formulazione degli *articuli*, cioè gli assunti della parte che il testimone è chiamato

<sup>33</sup> BASSANI, *Nello Cetti da San Gimignano*; EAD., *Note a margine*; EAD., *La ricerca di un centro*.

<sup>34</sup> *Tractatus de testibus et eorum reprobatione*, ff. 117-167. Sulla tradizione edita dell'opera di Nello v. BASSANI, *Spunti sulla trattatistica*, note 13 e 14.

<sup>35</sup> *Tractatus de testibus et eorum reprobatione*, f. 162: «...sequendo in quibusdam ordinem Speculi et omnes eius dicta conclusive recitabo».

<sup>36</sup> Ivi, f. 153 e f. 155.

<sup>37</sup> BASSANI, *La deposizione del testimone*.

<sup>38</sup> MAUSEN, *Veritatis adiutor*, pp. 387-677.

a sostenere, e degli *interrogatoria*, le domande di controparte. La sua esposizione sembra ispirata da una preoccupazione didattica, come se stesse istruendo i praticanti: li avverte che il *procurator* deve curare con attenzione la fase di redazione delle controdomande da sottoporre alla corte e conservarne copia, così da poter verificare che l'esame sia stato condotto correttamente: se il giudice omette, *dolo vel malitia vel negligentia*, qualche domanda essa potrà venir posta nuovamente dopo la *publicatio* solo se trascritta fra gli *interrogatoria*<sup>39</sup>.

L'atteggiamento pragmatico di Nello emerge con evidenza anche quando affronta argomenti più politicamente sensibili nel suo trattato sul bando, dove risolve con rapidità problemi che hanno affaticato alcuni suoi autorevoli predecessori, del calibro di Alberto da Gandino, Bartolo da Sassoferrato e Alberico da Rosciate, sostenendo semplicemente che, se lo statuto ha alterato una procedura prevista dall'*ordo iuris*, oppure ha deciso un motivo di non punibilità di un omicida, è evidente che lo ha fatto per la *publica utilitas* e perciò, molto semplicemente, *fieri potest*<sup>40</sup>.

Basti un passo del trattato sulla testimonianza, che consente di cogliere l'atteggiamento di Nello nei confronti delle sottigliezze procedurali. Il problema della validità del processo in caso di mancata *publicatio*, cioè l'atto che metteva il contenuto dell'istruzione a disposizione delle parti, costituiva *vexata quaestio* in dottrina. La necessità della pubblicazione degli atti istruttori per la validità del processo era stata affermata con forza dalla Glossa accursiana. La canonistica, a partire dall'Ostiense, aveva introdotto alcune distinzioni utili a 'rilassare' gli obblighi di desecretazione. Enrico da Susa distingue tra *ordo substantialis* e *iudicialis*: gli atti ricompresi nell'*ordo substantialis* vanno osservati dal giudice a pena della invalidità della sentenza, mentre quelli ricompresi nel secondo, che si svolgono cioè fra il giuramento di calunnia e la sentenza, sono lasciati alla sua discrezionalità e benignità. Il mancato rispetto di questa seconda serie di passi procedurali da parte del giudice lede il diritto delle parti (*contra ius litigatoris*) ma non lo *ius commune*, secondo il quale, una volta espletate le formalità previste dall'*ordo substantialis*, egli è teoricamente in grado di rendere una sentenza, anche qualora non gli siano stati presentati dalle parti atti ascritti all'*ordo iudicialis*. Tale impostazione viene ripresa da Durand nel suo *Speculum* e anche Bartolo aderisce a tale prospettiva, infatti la prova può formarsi anche attraverso documenti o confessione, perciò una sentenza pronunciata in assenza di *publicatio* sarà contraria al diritto delle parti, ma non all'*ordo substantialis*. Nello scrive per i suoi colleghi, e per coloro che aspirano a diventare tali, e le ricostruzioni sull'origine e i motivi della regola non lo interessano più di tanto: ciò che conta è scrivere o non scrivere un atto, avere o non avere un'*exceptio* da proporre, perciò risolve il problema senza eccessive remore affermando che

si omittatur publicatio testium non redditur iudicium nullum<sup>41</sup>.

<sup>39</sup> Tractatus de testibus et eorum reprobatione, f. 140a-b.

<sup>40</sup> Più diffusamente BASSANI, *La ricerca di un centro*; EAD., *Note a margine*.

<sup>41</sup> Tractatus de testibus et eorum reprobatione, n. 121, f. 149a. Sulla *publicatio* v. BASSANI,

Alberico Maletta nacque a Mortara nel 1410 ed ebbe la sua carriera politica favorita dalla militanza della sua famiglia nella fazione di Francesco Sforza: impiegato in delicate missioni diplomatiche anche presso il re di Francia, entrò nel Consiglio di Giustizia nel 1454 e nel Consiglio Segreto l'anno successivo<sup>42</sup>.

L'approccio alla materia di questo giurista appare differente da quello di Nello: il suo *Tractatus de testibus*<sup>43</sup>, probabilmente scritto nel quinto decennio del Quattrocento, è opera ampia che persegue l'ambizioso obiettivo di rendere più chiaro e comprensibile ciò che è stato tramandato dal passato «confuse atque diffuse».

Maletta si pone rispetto alla materia in modo problematico e spesso indica la migliore *solutio* sulla base della propria opinione personale. Le questioni procedurali non sembrano stimolare il suo interesse: per esempio, della delicata fase della *publicatio* e dei suoi effetti sulla sentenza Maletta non si interessa in alcun modo. In effetti egli sembra parlare non tanto a coloro che una causa la vincono o la perdono, quanto ai *doctores* che formano i nuovi giuristi: le cause di inidoneità a testimoniare, i motivi che giustificano la delega dell'esame sono argomenti trattati con linearità, inserendo con parsimonia citazioni dottrinali civilistiche e canonistiche, e appoggiandosi a testi normativi 'fondanti': la casistica non prende la mano.

Rispetto a Tindaro, che si concentra esclusivamente sul *testis varians*, gli intenti sono più ampi e l'argomento viene affrontato sinteticamente solo nel capitolo dedicato alle possibili *oppositiones* alla deposizione. Il testimone può essere, rispetto ai suoi *dicta*, *varius*, *contrarius* o *vacillans*: nel primo caso si tratta di un testimone che in tempi diversi sostiene tesi contraddittorie; *contrarius* è colui che si contraddice all'interno della medesima deposizione; *vacillans* è chi parla senza convinzione<sup>44</sup>: la catalogazione appare redatta in modo da favorire la memorizzazione. Maletta dedica un piccolo spazio all'*opinio Bartoli* che ha tanto occupato i pensieri di Tindaro: tuttavia non pare che l'eccentricità delle riflessioni bartoliane preoccupi il Nostro, che ribadisce la validità della conclusione, espressa dai canonisti, per la quale si dovrà credere alla dichiarazione resa in giudizio rispetto a quella espressa *primo loco*<sup>45</sup>.

Ma anche la strenua volontà ordinante di Maletta si scontra con qualche oscurità e contraddizione, dovuta allo sforzo di considerare le *opiniones* di chi lo ha preceduto: anche se appare più un rispettoso e manieristico tributo alla cultura giuridica coeva che sincera integrazione con le passate *auctoritates*, perché delle *opiniones*, che pure cita, egli si sbarazza senza rimorsi quando esprime le proprie tesi, sempre ancorate a *rationes* stringate ma convincenti.

---

Udire e provare, pp. 44-53.

<sup>42</sup> COVINI, *Maletta, Alberico*; VAGLIANTI, *Maletta, Alberico*. Recentemente Nadia Covini ha dedicato un saggio alla moglie di Maletta, *Margherita Cusani Maletta*, che contribuisce a illuminare gli spazi dell'*agency* femminile in quest'epoca.

<sup>43</sup> *Subtilis ac perutilis tractatus de testibus Alberici de Maletis Papiensis*, ff. 362-453. Sulla tradizione edita del trattato di Maletta v. BASSANI, *Spunti sulla trattatistica*, nota 55.

<sup>44</sup> *Subtilis ac perutilis tractatus de testibus Alberici de Maletis Papiensis*, f. 447.

<sup>45</sup> Ivi.

Il tema della testimonianza *fratris pro fratre* può far ben comprendere l'atteggiamento ordinante che informa il lavoro di Maletta.

Il testo normativo reperibile nel Codex (C. 4. 20. 6(5)) sulla testimonianza del fratello parla piuttosto chiaro, nel senso di vietarla:

Parentes et liberi invicem adversus se nec volentes ad testimonium admittendum sunt.

Ma l'autorevolissimo Azzone nella sua *summa* ammette la testimonianza del fratello e il *Decretum*, affermando la limitazione per cui i germani non possono testimoniare vicendevolmente nelle cause criminali, fa comprendere che nelle cause civili essi venivano considerati ammissibili. Tuttavia un passo del commento di Baldo alla l. *Parentes* complica il problema, limitando la testimonianza del fratello *in civilibus* in quattro casi: nei primi due o il fratello è testimone dell'atto negoziale ed è convocato da entrambe le parti, oppure viene prodotto dalla controparte o viene citato dal giudice, nel terzo si analizzano le condizioni nelle quali la coabitazione (*domesticitas*) non è motivo di inidoneità, e il quarto si ha quando la causa è civile, di scarso valore, il fratello testimone è persona affidabile e i fratelli non coabitano. Non basta: Maletta cita anche Antonio da Butrio, il quale riporta tre casi nei quali ritiene che il fratello non possa venir ammesso a testimoniare per il fratello: ben si comprende come uno studente, ansioso di comprendere se il fratello possa o non possa testimoniare per il suo congiunto nelle cause civili e in quelle criminali e desideroso apprendere un criterio razionale in base al quale fissare nella memoria la regola processuale, potesse incontrare delle difficoltà.

Maletta conclude perciò offrendo la propria *opinio* (*mihi autem videtur*), contraria all'ammissibilità del fratello quale testimone, e la spiega in base ad un criterio semplice da comprendere e memorizzare: il fratello non deve venir ammesso a testimoniare in favore del proprio congiunto a causa dell' *affectio naturalis*. Se infatti né l'*advocatus* né il *domesticus*, legati da *affectio accidentalis*, possono venir ammessi, a maggior ragione non potrà il fratello, che rende palese la propria condizione di obbligato nel fatto di essere tenuto agli alimenti nei confronti del parente<sup>46</sup>.

Come si può notare, i riferimenti si limitano a poche *auctoritates* indiscusse, lo sforzo è indirizzato ad ordinare le opinioni nel modo più sintetico possibile e la soluzione è offerta dall'Autore in modo autonomo.

### 3. *Rendere ragione?*

Per concludere queste osservazioni sparse mi riallaccio al senso che ho voluto dare al *reddere rationem* che dà il titolo al PRIN, intendendo la *ratio* dei giuristi non tanto come corrispondente ad un oggettivo 'stato' delle cose e della realtà, ma piuttosto come ordinata ad un intento soggettivo di ciascun giurista, 'funzionale

---

<sup>46</sup> Ivi, ff. 366-367.

alle loro necessità<sup>47</sup> di politici, professionisti, professori.

Per questo dare un ordine a queste riflessioni è stato pressoché impossibile: ogni giurista ha una propria finalità che applica al *reddere rationem*. Si badi: l'intento 'razionalizzante' esiste e li caratterizza pressoché tutti, come corpo che condivide una comune preparazione e la cultura di base, ma ognuno di loro vive un contesto con il quale deve venire a patti per preservare ed accrescere il proprio *status* e il prestigio della categoria.

Il giurista dei secoli del tardo medioevo sente la connessione con il proprio contesto politico, istituzionale, professionale in modo più stringente rispetto al suo collega di qualche decennio prima: il suo mondo è più piccolo, o per essere più chiari, il mondo dei suoi interessi è più piccolo, perché la cultura di riferimento rimane la stessa ed è quella che si è venuta creando nei tre secoli precedenti, a partire da Irnerio e dal metodo sviluppato nell'*alma mater* bolognese.

Ciò che mi è sembrato di poter individuare e far emergere sono alcune 'variabili costanti', mi si perdoni l'ossimoro, cioè le categorie socio-politiche delle quali i giuristi del tardo medioevo tengono conto: il referente politico locale, i clienti privati, i colleghi giuristi, già professionisti o in formazione<sup>48</sup>.

In base alla variabile cui fa riferimento ogni giurista 'rende ragione' utilizzando strategie di comunicazione differenti: utilizza il volgare, per scelta, come Bindorfinò, o perché costretto, come il notaio di Maddalena. Oppure, dovendo difendere le posizioni di ricchi mercanti interessati alla rapidità degli scambi e, allo stesso tempo, alla sicurezza dei traffici, inquadra le pratiche commerciali nelle forme del 'quasi' diritto romano, come Baldo quando lavora per la corporazione perugina. C'è poi il giudice che, quando 'dice diritto' alle dipendenze di un signore, contribuisce a legittimarlo rispettando le norme statutarie che pretendono l'osservanza delle tutele processuali, soprattutto tempi e spazi per presentare le proprie difese, *in criminalibus* come *in civilibus*: tali regole di rispetto dei diritti dei membri della comunità governata sono state elaborate e messe in chiaro dai maestri sulle cui opere scritte nei secoli precedenti i giudici e gli avvocati hanno sudato la propria *licentia iuris* e si trovano nascoste nelle pieghe delle glosse e dei commenti e spesso sono state travasate nel testo dello statuto che i *cives* vogliono vedere applicato e difendono con orgoglio. Alcuni scrivono perciò 'manuali' che consentono di trovare la regola utile con rapidità, dove il riferimento all'*auctoritas* che rassicura i *practici* che faticano a raccapezzarsi sia reperibile senza dover fare ogni volta faticose ricerche mnemoniche. Altri dialogano con la tradizione che li ha preceduti per offrire chiarificazioni ai colleghi studiosi in un linguaggio più consono ai tempi, come Tindaro, mentre c'è chi, come Maletta, intende l'omaggio al passato in modo più formale e offre spesso soluzioni sintetiche elaborate personalmente.

---

<sup>47</sup> MORI, *Le storie umanistiche del Quattrocento e l'influenza razionalizzante della tradizione giuridica*, in questo volume, nota 3.

<sup>48</sup> Riprendo qui la riflessione che FILIPPO DE VIVO propone a proposito della storia della comunicazione politica in *Patrizi, informatori, barbieri*, p. 34: «ha ragione chi denuncia l'insistenza tardo-novecentesca sulla comunicazione come un'utopia che si concentra sui media ma trascura gli interessi economici, politici e sociali che li manovrano».

Tutti questi sono tentativi di chiarire un patrimonio scientifico e culturale che si avvia a diventare ingestibile e perciò non rispondente alle esigenze di giustizia che è nato per soddisfare tre secoli prima: i giuristi di quest'epoca, che vivono un complicato contesto istituzionale di trapasso da modalità condivise di gestione del potere verso forme più egemoniche di affermazione di esso<sup>49</sup>, si sforzano di essere più accessibili, per legittimare queste forme nuove di esercizio del potere e soprattutto per conservare e rafforzare il proprio ruolo, necessario, di cinghia di trasmissione fra le istituzioni e i governati.

## BIBLIOGRAFIA

- MARIO ASCHERI, *Diritto Medievale e Moderno. Problemi del processo, della cultura e delle fonti giuridiche*, Rimini 1991.
- FEDERIGO BAMBI, *Gli statuti, la lingua e il vocabolario*, in *Gli statuti della Repubblica fiorentina in volgare I*, [v.], pp. 109-124.
- ATTILIO BARTOLI LANGELI, *La scrittura dell'italiano*, Bologna 2000.
- ALESSANDRA BASSANI, *I diritti delle parti del processo nei commentari del cardinale Zabarella*, in *Diritto, Chiesa e Cultura nell'opera di Francesco Zabarella* [v.], pp. 186-201.
- ALESSANDRA BASSANI, *La deposizione del testimone tra dottrina e prassi*, in *Tra storia e diritto* [v.], pp. 157-181.
- ALESSANDRA BASSANI, *Le assoluzioni nel Liber Communis potestatis Mediolani: riflessioni sull'ipotesi di una giustizia giusta*, in *Liber sententiarum potestatis Mediolani* [v.], pp. 177-204.
- ALESSANDRA BASSANI, *La ricerca di un 'centro di gravità permanente' del cittadino/giurista medievale nel 'Tractatus de bannitis' di Nello da San Gimignano (1373-1429)*, in *La cittadinanza e gli intellettuali*, pp. 79-96.
- ALESSANDRA BASSANI, *Nello Cetti da San Gimignano*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani* [v.], p. 1419.
- ALESSANDRA BASSANI, *Notaio mediatore: la distanza fra la vita e la pergamena*, in *Giustizia, istituzioni e notai* [v.], pp. 89-106.
- ALESSANDRA BASSANI, *Note a margine della vita e delle opere di Nello Cetti da San Gimignano*, in *Lavorando al cantiere* [v.], pp. 429-463.
- ALESSANDRA BASSANI, *Spunti sulla trattatistica quattrocentesca: i 'tractatus de testibus' di Nello da San Gimignano e Alberico Maletta*, in «Italian Review of Legal History», 1 (2015), <<https://doi.org/10.13130/2464-8914/12518>>.
- ALESSANDRA BASSANI, *Tindaro Alfani*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani* [v.], p. 37.
- ALESSANDRA BASSANI, *Il tractatus de testibus variantibus di Tindaro Alfani: un dialogo fra cultura tradizionale e cultura umanistica nella Perugia del Quattrocento*, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», LXXX (2007), pp. 125-188

---

<sup>49</sup> SBRICCOLI, *La benda della Giustizia*, pp. 155-207.

- ALESSANDRA BASSANI, *Udire e provare. Il testimone de auditu alieno nel processo di diritto comune*, Milano 2017.
- MANLIO BELLOMO, *I fatti e il diritto. Tra le certezze e i dubbi dei giuristi medievali (secoli XIII-XIV)*, Roma 2000.
- MANLIO BELLOMO, *Medioevo edito e inedito*, I. Scholae, Universitates, Studia, Roma 1997.
- ITALO BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica in età moderna*, Torino 2002.
- TOMMASO DI CARPEGNA FALCONIERI, *Un medioevo di mercanti, giuristi e cavalieri. Elementi di contrapposizione e di condivisione*, in *Settecento anni dallo Statuto* [v.], pp. 15-28.
- ADRIANO CAVANNA, *Storia del diritto in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, I, Milano 1982.
- GREGORIO CESTINI, *Baldo degli Ubaldi advocatus della Mercanzia. Prime ricerche*, in *Settecento anni dallo Statuto* [v.], pp. 109-120.
- GIORGIO CHITTOLINI, «Crisi» e «lunga durata» delle istituzioni comunali in alcuni dibattiti recenti, in *Penale Giustizia Potere* [v.], pp. 125-154.
- La cittadinanza e gli intellettuali (14-15. secc.) con una sessione multidisciplinare XVI-XX secc.*, a cura di BEATRICE DEL BO, Milano 2017.
- Comunicare nel medioevo. La Conoscenza e l'uso delle lingue nei secoli XII-XV. Atti del convegno di studio (Ascoli Piceno, 28-30 novembre 2013)*, a cura di ISA LORI SANFILIPPO – GIULIANO PINTO, Ascoli Piceno 2015.
- EMANUELE CONTE - LAURENT MAYALI, *Introduction*, in *A Cultural Legal History of Law* [v.], pp. 1-10.
- MARIA NADIA COVINI, *Maletta, Alberico* in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 68, Roma 2007, pp. 158-161.
- MARIA NADIA COVINI, *Margherita Cusani Maletta, la borghese gentildonna (Milano, XV secolo)*, in *Ritratti di donne: una Storia di esperienze. Saggi per Paola Guglielmotti* Genova 2024, pp. 289-308 <[https://www.storiapatriagenova.it/Scheda\\_vs\\_info.aspx?Id\\_Scheda\\_Bibliografica=7343](https://www.storiapatriagenova.it/Scheda_vs_info.aspx?Id_Scheda_Bibliografica=7343)>..
- La critica del testo*. Atti del secondo Congresso Internazionale della Società Italiana di Storia del Diritto, a cura di BRUNO PARADISI, Firenze 1971.
- A Cultural Legal History of Law*, general editor GARY WATT, ,2. *A Cultural Legal History of Law in the Middle Ages*, edited by EMANUELE CONTE - LAURENT MAYALI, London - New York - Oxford - New Delhi - Sydney 2019.
- FILIPPO DE VIVO, *Patrizi, informatori, barbieri. Politica e comunicazione a Venezia nella prima età moderna*, Milano 2012.
- CARLO DIONISOTTI, *Filologia umanistica e testi giuridici fra Quattro e Cinquecento* in *La critica del testo* [v.], pp. 189-204.
- Diritto, Chiesa e Cultura nell'opera di Francesco Zabarella 1360-1417*, a cura di CHIARA MARIA VALSECCHI - FRANCESCO PIOVAN, Milano 2020.
- Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (sec. XII-XX)*, diretto da ITALO BIROCCHI - ENNIO CORTESE - ANTONELLO MATTONE - MARCO NICOLA MILETTI, Bologna 2013.

- PIERO FIORELLI, *Intorno alle parole del diritto*, Milano 2008.
- MAURA FORTUNATI, *Scrittura e prova. I libri di commercio nel diritto medievale e moderno*, Roma 1996.
- FRANCESCO FRASCARELLI, *Nobiltà minore e borghesia a Perugia nel sec. XV: ricerche sui Baglioni della Brigida e sui Narducci*, Perugia 1974.
- EUGENIO GARIN, *La prosa latina del Quattrocento*, in *Medioevo e Rinascimento*, (ed. orig. Bari 1954) Bari 1990, pp. 103-117.
- Giuristi dell'Università di Perugia. Contributi per il VII centenario dell'Ateneo*, a cura di FERDINANDO TREGGIARI, Roma 2010.
- Giustizia, istituzioni e notai tra secoli XII e XIII in una prospettiva europea. In ricordo di Dino Puncuh*, a cura di DENISE BEZZINA - MARTA CALLERI - MARTA LUIGINA MANGINI - VALENTINA RUZZIN, Genova 2022.
- Lavorando al cantiere del Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, a cura di MARIA GIGLIOLA DI RENZO VILLATA, Milano 2013.
- Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi*, I, a cura di ALESSANDRA BASSANI, MARTA CALLERI E MARTA LUIGINA MANGINI, Genova 2021.
- Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). Edizione critica*, II, a cura di PIER FRANCESCO PIZZI, Genova 2021.
- DOMENICO MAFFEI, *Gli inizi dell'Umanesimo giuridico*, Milano 1956.
- DAVID MARSH, *The Quattrocento Dialogue. Classical Tradition and Humanist Innovation*, (ed. orig. Cambridge 1980) Cambridge 2014.
- YVES MAUSEN, *Veritatis adiutor. La procédure du témoignage dans le droit savant et la pratique française (XIIIe - XIVe siècles)*, Milano 2006.
- Penale Giustizia Potere. Per ricordare Mario Sbriccoli*, a cura di LUIGI LACCHÈ - CARLOTTA LATINI - PAOLO MARCHETTI - MASSIMO MECCARELLI, Macerata 2007.
- VITO PIERGIOVANNI, *Norme, scienza e pratica giuridica tra Genova e l'Occidente medievale e moderno*, Genova 2012.
- MARIA GIGLIOLA DI RENZO VILLATA, *Tra consilia, decisiones e tractatus ... le vie della conoscenza giuridica in età moderna*, in «Rivista di storia del diritto italiano» LXXXI (2008), pp. 15-76.
- HARRIET RUDOLPH, *La comunicazione giuridica nella prima età moderna in Spazi politici*, [v.], pp. 25-62.
- GIANLUCA RUSSO, *Un robusto apparato di segni. Quattrocento fiorentino e costruzione della sovranità. Rappresentazioni e linguaggi*, in «Italian Review of Legal History», 8 (2022), pp. 39-77, <<https://doi.org/10.54103/2464-8914/19250>>.
- FRANCESCO SALVESTRINI - LORENZO TANZINI, *La lingua della legge. I volgarizzamenti di statuti nell'Italia del Basso Medioevo*, in *Comunicare nel medioevo* [v.], pp. 251-301.
- FRANCESCO SALVESTRINI, «*Patria degna di trionfal fama*». *Il contesto storico politico e la matrice culturale degli statuti fiorentini del 1355*, in *Gli statuti della Repubblica fiorentina* [v.], pp. 3-78.

- FRANCESCO SALVESTRINI, *The Use of the Vernacular: Language, Law, and Political Culture in Fourteenth Century Italy*, in «Journal of Medieval History», 52/1 (2026), pp. 1-12, <https://doi.org/10.1080/03044181.2025.2612584>
- MARIO SBRICCOLI, *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano 2009.
- Spazi politici, società e individuo: le tensioni del moderno*, a cura di CHRISTOPH CORNELISSEN - PAOLO POMBENI, Bologna 2016.
- Settecento anni dallo Statuto della Mercanzia di Perugia del 1323*, a cura di GIUSEPPE SEVERINI - FERDINANDO TREGGIARI, Perugia 2025.
- GIUSEPPE SEVERINI, *Introduzione*, in *Settecento anni dallo Statuto* [v.], pp. 9-13.
- Siena nello specchio del suo Costituto in volgare del 1309-1310*, a cura di NORA GIORDANO - GABRIELLA PICCINNI, Pisa 2014.
- Gli statuti della Repubblica fiorentina del 1355 in volgare, I. Statuti del capitano del popolo*, a cura di FEDERIGO BAMBI - FRANCESCO SALVESTRINI - LORENZO TANZINI, Firenze 2023.
- CLAUDIA STORTI, *Libertà e tirannia in Italia a metà del Trecento. La signoria dei Visconti e la repubblica di Firenze nel dibattito sulla libertà tra Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio*, in «Italian Review of Legal History» 9 (2023), pp. 463-491, <<https://doi.org/10.54103/2464-8914/21928>>.
- Subtilis ac perutilis tractatus de testibus Alberici de Maletis papiensis, Doctoris consummatissimi. Sine quo perfecte haec materia haberi non potest, cum summariis unicuique cap. positis, in *Tractatus de testibus probandis vel reprobandis* [v.], pp. 362-453.
- Tractatus de testibus et eorum reprobatione*, d. Nelli de Sancto Geminiano I.U.D. in *Tractatus de testibus probandis vel reprobandis* [v.], pp. 117-167.
- Tractatus de testibus per dominum Tyndarum I.U. Doctorem introducentem Bartolum et Baldum collocutores, et ad invicem disputantes, et Ludovicum Romanum alterationes eorum decidentem*, in *Tractatus de testibus probandis vel reprobandis* [v.], pp. 283-361.
- Tractatus de testibus probandis vel reprobandis variorum authorum per Ioannem Baptistam Ziletum Venetum I.U.D. in lucem editi*, Venetiis 1568.
- Tra storia e diritto. Giustizia laica e giustizia ecclesiastica dal medioevo all'età moderna*, a cura di MARINA BENEDETTI - ANGELA SANTANGELO - ALESSANDRA BASSANI, Milano 2019.
- FERDINANDO TREGGIARI, *Giuristi tra scienza e pratica in Giuristi dell'Università di Perugia* [v.], pp. 461-518.
- FERDINANDO TREGGIARI, *Baldo degli Ubaldi (1327-1400). Una bio-bibliografia*, Perugia 2022.
- FRANCESCA VAGLIENTI, *Maletta, Alberico* in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (sec. XII-XX)*, diretto da ITALO BIROCCHI - ENNIO CORTESE - ANTONELLO MATTONE - MARCO NICOLA MILETTI, Bologna 2013, p. 1234.

Tutti i siti citati sono da intendere attivi alla data dell'ultima consultazione: 24 marzo 2026.

## **TITLE**

*Tentativi di razionalizzazione delle fonti giuridiche nel Tardo Medioevo: le 'variabili costanti' nelle strategie comunicative dei giuristi*

*Attempts to rationalize legal sources in the Late Middle Ages: the 'constant variables' in jurists' communicative strategies*

## **ABSTRACT**

Il saggio vuole osservare alcuni trattati di giuristi del Quattrocento per comprendere quali fossero le finalità che i loro autori - Tindaro Alfani, Nello da San Gimignano e Alberico Maletta - si proponevano di ottenere. La scelta di numerose istituzioni tardo medievali di scrivere gli statuti in volgare suggerisce che in quest'epoca l'esigenza di migliorare le strategie di comunicazione per ottenere e consolidare la propria legittimazione possa essere un'utile chiave di lettura. I trattati giuridici che tentano di razionalizzare le fonti normative possono essere quindi interpretati attraverso le diverse strategie di comunicazione scelte dai giuristi pratici e di scuola.

The essay aims to look at some 15th-century jurists' treatises in order to understand what purposes the authors – Tindaro Alfani, Nello da San Gimignano and Alberico Maletta - set out to achieve. The choice of many late medieval institutions to write statutes in the vernacular suggests that in this era the need to improve communication strategies to obtain and consolidate legitimacy may be a useful key. Legal treatises that attempt to rationalize normative sources can thus be interpreted through the different communication strategies chosen by practical and school jurists.

## **KEYWORDS**

Fonti giuridiche, tractatus, Tindaro Alfani, Nello da San Gimignano, Alberico Maletta, testimonianza

Legal sources, tractatus, Tindaro Alfani, Nello da San Gimignano, Alberico Maletta, testimonial